

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Torino

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, il presente Regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in via amichevole, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, ovvero su ordine del Giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Il presente Regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

ARTICOLO 2 –SEDE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso le sedi dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi anche ODM) alla presenza delle parti ovvero da remoto secondo quanto disposto dal presente regolamento.
2. La sede del procedimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'ODM, salvo quanto previsto dal Codice deontologico forense.

ARTICOLO 3 – ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI MEDIATORI

1. Presso l'ODM è depositato l'elenco generale dei mediatori. L'inserimento nell'elenco dei mediatori dell'Organismo avviene mediante procedura pubblica di selezione che tenga conto della specifica formazione dei singoli candidati. L'Organismo mantiene un numero di mediatori iscritti proporzionale ai procedimenti di mediazione depositati.
2. L'Organismo consente gratuitamente il tirocinio di cui all'art. 23, comma 1 del D.M. n. 150/2023, compatibilmente con lo stato e le problematiche connesse alla gestione di ogni singola procedura di mediazione e salvo diniego delle parti. I tirocinanti sono tenuti a rispettare il presente regolamento e sono vincolati ai medesimi obblighi del mediatore.
3. Sono condizioni per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori:
 - a) non avere riportato condanne definitive a pena detentiva per delitti non colposi, anche se con pena condizionalmente sospesa;
 - b) non essere in stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, anche se con pena accessoria condizionalmente sospesa;
 - c) non essere in stato di interdizione perpetua o temporanea dall'esercizio della professione forense, anche se con pena accessoria condizionalmente sospesa;
 - d) non essere o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - e) non avere riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'avvertimento;

- f) aver superato apposita procedura pubblica di selezione;
- g) possedere una specifica formazione di almeno 80 ore avente le caratteristiche di cui all'art. 23 del D.M. n. 150/2023, e uno specifico aggiornamento almeno biennale avente le caratteristiche di cui all'art. 24 del D.M. n. 150/2023, acquisiti presso gli enti di formazione accreditati ai sensi del medesimo decreto;
- h) essere iscritto nell'albo degli Avvocati di Torino, salvo quanto previsto all'art. 3 dello Statuto dell'Organismo;
- i) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge.

In ogni caso, l'esercizio dell'azione penale per delitto non colposo, l'approvazione di capo d'inculpazione disciplinare e la sospensione cautelare dell'attività di avvocato precludono l'iscrizione.

4. Il mediatore che intende conseguire l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, lettera b) del D.M. n. 150/2023, deve depositare presso l'Organismo la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie.

5. È requisito per la permanenza nell'elenco dei mediatori possedere la specifica formazione e i necessari aggiornamenti richiesti dalla normativa in vigore. Compete al Responsabile dell'Organismo effettuare le opportune e periodiche verifiche.

6. I mediatori di nuova iscrizione sono tenuti a effettuare un periodo di affiancamento ai mediatori già iscritti nell'elenco generale, della durata di tre mesi e comunque per un minimo di trenta procedure di mediazione, di cui almeno due concluse con sottoscrizione dell'accordo.

7. Il rispetto del codice etico adottato dall'Organismo e degli obblighi deontologici, oltre a quanto previsto nel presente regolamento, è condizione per mantenere l'iscrizione nell'elenco dei mediatori dell'Organismo.

8. I magistrati onorari, i giudici di pace, i membri del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e i componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Torino non possono assumere incarichi quali mediatori durante il loro mandato.

ARTICOLO 4 - LA SEGRETERIA

1. La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di mediazione.

2. La Segreteria tiene un registro informatico con le annotazioni, per ogni procedimento, relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della mediazione, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito, all'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.28/2010, all'eventuale rifiuto a tale proposta, al verbale di conciliazione, al verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, all'accordo di conciliazione. I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 47, comma 6 del D.M. n. 150/2023.

3. La Segreteria verifica:

- a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal regolamento e la annota nell'apposito registro;
- b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione.

4. La Segreteria comunica nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione, eventuali integrazioni all'indennità dovuta;

b) all'altra o alle altre parti: la domanda di mediazione; il nominativo del mediatore designato; la data e il luogo dell'incontro di mediazione, le indennità dovute, con l'invito a comunicare la propria adesione almeno tre giorni prima dell'incontro, avvalendosi preferibilmente dell'apposito modulo, e a partecipare al procedimento personalmente o a mezzo di delegato munito di procura sostanziale specifica per la mediazione.

Ai fini delle suddette comunicazioni, l'indirizzo elettronico certificato del difensore è unicamente quello comunicato dal medesimo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

5. La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.Lgs. n. 28/2010 e l'avverte delle conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs., n. 28/2010.

6. Al fine di impedire le decadenze e interrompere le prescrizioni, la parte istante ha facoltà di comunicare con forma comprovante l'avvenuta ricezione alla parte o alle parti invitate, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, la sola domanda di mediazione già depositata, fermo l'obbligo dell'Organismo di provvedere alle comunicazioni di cui al comma 4.

7. La Segreteria conserva il verbale al quale è allegato l'accordo della mediazione in apposito archivio; conserva inoltre per tre anni dalla data di conclusione del procedimento esclusivamente la domanda, la dichiarazione di adesione, i verbali degli incontri. I difensori devono provvedere a ritirare i documenti depositati in formato cartaceo presso la Segreteria Amministrativa alla conclusione del procedimento.

8. I termini fissati per il compimento di atti da parte della Segreteria Amministrativa dell'Organismo sono da considerarsi ordinatori, salva diversa specificazione.

9. Fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 47, comma 6 del D.M. n. 150/2023, le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione e ai documenti depositati nelle sessioni comuni. Il diritto di accesso agli atti e documenti depositati da ciascuna parte nelle sessioni separate, o riservati alla visione del solo mediatore, è garantito alla sola parte depositante.

10. Il diritto di accesso è garantito salvo rimborso dei relativi costi.

11. L'Organismo adotta un manuale della gestione documentale, con allegato manuale della conservazione, al fine di descrivere in maniera dettagliata i processi amministrativi adottati

ARTICOLO 5 – DOMANDA DI MEDIAZIONE E DICHIARAZIONE DI ADESIONE

1. La domanda di mediazione, anche quando congiunta, e la dichiarazione di adesione sono sottoscritte dalla parte o dal proprio avvocato munito di procura speciale e sostanziale, sono in forma libera e possono essere compilate utilizzando i moduli predisposti dall'Organismo.

2. La domanda di mediazione e la dichiarazione di adesione devono contenere:

a) i dati identificativi delle parti necessari a consentire le comunicazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento;

b) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;

c) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma degli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile;

d) i dati identificativi del difensore della parte con allegata copia del mandato;

e) i dati fiscali della parte;

f) in caso di richiesta di incontro da remoto: il codice fiscale, l'indirizzo e-mail e il numero di cellulare della persona fisica che intende partecipare all'incontro.

3. La domanda di mediazione e la dichiarazione di adesione possono contenere:

- a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
- b) i dati identificativi di altri professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento;
- c) i dati identificativi di colui che, se necessario, partecipa e rappresenta eventualmente la parte nel procedimento, munito dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 4-bis del D.Lgs. n. 28/2010;
- d) l'introduzione, in sede di adesione, di ulteriori domande con l'indicazione del valore determinato a norma degli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile;
- e) la chiamata in mediazione, da parte di chi aderisce, di un ulteriore soggetto cui vada estesa la mediazione con l'indicazione di tutti i dati anagrafici e fiscali del terzo chiamato.

4. Nel caso di mediazione demandata ai moduli di cui al comma 2 deve essere allegata copia dell'ordinanza ed eventualmente degli atti del giudizio rilevanti per la mediazione.

5. Quando vi sono i presupposti previsti al Capo II-bis del D.Lgs. n. 28/2010, ai moduli di cui al comma 2 deve essere allegato il provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello Stato ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente.

6. La domanda di mediazione e la dichiarazione di adesione devono essere depositate in formato digitale attraverso la piattaforma messa a disposizione dall'Organismo. La sottoscrizione della domanda di mediazione e della dichiarazione di adesione devono essere corredate da copia di valido documento di identità del sottoscrittore. Nell'ipotesi in cui i ridetti moduli vengano depositati da un rappresentante, deve essere depositata idonea procura sostanziale specifica per la mediazione redatta ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 4-bis del D.Lgs. n. 28/2010, ovvero i documenti giustificativi dei poteri di rappresentanza oltre a copia dei documenti di identità e del codice fiscale del rappresentante e del rappresentato.

7. Ciascuna parte può chiedere, in sede di proposizione della domanda o di invio della dichiarazione di adesione, che la mediazione si svolga interamente in modalità telematica e può scegliere di partecipare a uno o più incontri in presenza o da remoto, nel qual caso si applica quanto previsto all'art. 13.

8. Il Responsabile dell'Organismo preliminarmente verifica che la questione non riguardi diritti indisponibili, nel qual caso dichiara la domanda inammissibile.

9. Il deposito dei moduli di cui al comma 2 costituisce accettazione del regolamento e delle indennità adottati dall'Organismo.

10. L'adesione di una parte che compaia al primo incontro di mediazione è constatata dal mediatore, previa esibizione della ricevuta di pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione di primo incontro.

ARTICOLO 6 – FUNZIONI E DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore non ha potere decisionale e assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.

3. I mediatori possono essere inseriti, sulla base delle competenze accertate, in elenchi distinti per materie o per raggruppamenti di materie. Il Responsabile dell'ODM provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto della domanda, dell'esperienza e della competenza del mediatore.

4. Le parti possono individuare con una domanda congiunta il mediatore tra i nominativi inseriti nell'elenco ai fini della sua designazione da parte del Responsabile dell'Organismo. In difetto di concorde indicazione, o quando il Responsabile ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione avviene secondo i criteri di cui al comma 3.

5. Il mediatore esegue la sua prestazione personalmente e sotto la propria responsabilità, e deve corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell'Organismo.

6. Entro due giorni dall'avvenuta designazione, il mediatore comunica alla Segreteria l'accettazione dell'incarico, con sottoscrizione di apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e assenza di conflitto di interessi, senza la quale il procedimento non può avere inizio o non può proseguire, del seguente tenore: *"Dichiaro di conoscere e di osservare, durante l'intera procedura, il Regolamento dell'Organismo; di essere imparziale, indipendente e neutrale e che svolgerò l'incarico in assenza di qualsiasi interesse presente o passato rispetto alle parti o alla suddetta controversia; dichiaro altresì di obbligarmi ad osservare, oltre al Regolamento dell'Organismo, il Codice Etico dallo stesso adottato e le norme vigenti in materia, nonché ad informare il Responsabile di eventuali circostanze sopravvenute che possano pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza nello svolgimento delle mie funzioni"*.

7. Su istanza motivata di parte, il Responsabile dell'Organismo può provvedere alla sostituzione del mediatore, previa sua audizione, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3; allo stesso modo, il Responsabile provvede alla sostituzione del mediatore in caso di mancato rispetto degli obblighi che a questi fanno capo.

8. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, il Responsabile dell'Organismo provvede parimenti alla sostituzione del mediatore in caso di sua sopravvenuta impossibilità, e qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e motivata, che deve essere accettata dall'ODM medesimo.

9. Qualora l'oggetto della mediazione lo richieda e le parti abbiano espresso il loro consenso, il mediatore ha la facoltà di avvalersi di uno o più consulenti tecnici ed esperti della materia, individuati tra i nominativi dei consulenti tecnici iscritti nell'Albo istituito presso il Tribunale di Torino. La nomina del consulente è subordinata all'impegno, sottoscritto da tutte le parti, di sostenerne gli oneri sulla base del preventivo comunicato dal consulente. In assenza di preventivo, il compenso del consulente viene liquidato dal Responsabile dell'Organismo sulla base delle tariffe e tabelle professionali di riferimento o, in loro assenza, sulla base di quanto disciplinato dagli artt. 49-57 del D.P.R. n. 115/2002 e dal D.M. n. 182/2002.

10. Con il consenso delle parti, l'elaborato potrà essere utilizzato nell'eventuale successivo giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 7 del D.Lgs. n. 28/2010.

11. All'esperto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7 e 9 del presente Regolamento.

12. All'esperto è fatto divieto di formulare una proposta.

13. Nelle materie che richiedono specifiche competenze il mediatore può chiedere al Responsabile dell'Organismo di nominare un mediatore ausiliario che tali competenze posseda, con possibilità di avvalersi di mediatori iscritti presso altri Organismi istituiti dai Consigli degli ordini professionali. L'indennità rimane comunque fissata ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI, CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E GARANZIE DI IMPARZIALITA' DEL MEDIATORE

1. Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione e aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del Regolamento e del Codice Etico adottati dall'Organismo e quelle del Codice Deontologico Forense.
2. Non può accettare la nomina quando:
 - a) abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
 - b) una delle parti del procedimento sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali;
 - c) quando ricorre una delle ipotesi di riconsunzione degli arbitri prevista dal codice di rito.
3. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza e informare immediatamente l'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.
4. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
5. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
6. Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non può assumere successivamente, a nessun titolo, alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.
7. Al mediatore designato, ai suoi ausiliari o collaboratori nonché ad altro professionista socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali ove il primo ha lo studio, è fatto divieto:
 - a) di assumere la funzione di arbitro nella vertenza oggetto di mediazione;
 - b) di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati nella procedura di mediazione;
 - c) di percepire compensi o regalie direttamente dalle parti;
 - d) di assumere successivamente, direttamente o indirettamente, anche tramite altro professionista socio o associato degli stessi, ovvero che eserciti negli stessi locali ove il mediatore ha lo studio, la difesa delle parti in un giudizio per questioni strettamente inerenti agli affari trattati nella procedura di mediazione.

ARTICOLO 8 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEI MEDIATORI

1. Il Consiglio Direttivo dell'Organismo può tempestivamente disporre la sospensione dall'elenco dei mediatori:
 - a) nel caso di esercizio dell'azione penale per delitto non colposo;
 - b) nel caso di sospensione cautelare dall'attività di avvocato;
 - c) nel caso di approvazione di capo d'inculpazione disciplinare;
 - d) nel caso di inosservanza del presente Regolamento.
2. La sospensione viene revocata:

a) una volta divenuta definitiva la sentenza che definisce il procedimento penale;

b) con la pronuncia della sentenza o della decisione anche non definitive, qualora siano di proscioglimento.

3. Il Consiglio Direttivo dispone la cancellazione dall'elenco dei mediatori:

a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;

b) nel caso di grave inosservanza delle norme di legge e del Regolamento dell'Organismo;

c) qualora la proposta formulata ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 28/2010 risulti contraria ai principi di ordine pubblico o alle norme imperative.

4. Nei casi di cui al comma 3, lettere b) e c) del presente articolo, del provvedimento di cancellazione viene immediatamente data notizia al Consiglio dell'Ordine di appartenenza al fine dell'apertura dell'eventuale procedimento disciplinare.

5. I provvedimenti di sospensione, anche cautelare, e di cancellazione, nonché quelli di revoca della sospensione, vengono assunti dal Responsabile e dal Consiglio Direttivo sempre previa audizione del mediatore.

6. Il mediatore che assume funzioni di Responsabile dell'Organismo o di componente del Consiglio Direttivo è sospeso dall'elenco per la durata dell'incarico. È ammessa altresì la sospensione su richiesta motivata del mediatore.

ARTICOLO 9 – RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione inserita nel testo del verbale dell'incontro.

2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengano nel procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

6. Il mediatore, gli addetti dell'Organismo, i consulenti tecnici e, comunque, chiunque a vario titolo abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità sul contenuto delle dichiarazioni rese, sulle informazioni acquisite e sulle attività professionali espletate nel procedimento di mediazione.

7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

8. In caso di sopravvenuta sospensione o cancellazione dell'Organismo, la segreteria dà immediata comunicazione dell'adozione del relativo provvedimento e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso per consentire che

la procedura di mediazione in corso possa proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario ai sensi dell'art. 41 del D.M. n. 150/2023.

ARTICOLO 10 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore.
2. Il mediatore conduce gli incontri senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente, avendo preliminarmente chiarito alle parti la funzione e la modalità di svolgimento del procedimento di mediazione.
3. Per lo svolgimento del primo incontro l'Organismo garantisce la disponibilità dei propri locali per una durata non inferiore alle due ore. Qualora se ne ravvisi la necessità, il mediatore comunica alle parti la propria disponibilità a protrarre l'incontro di mediazione nella stessa seduta, nell'ambito della medesima giornata, comunque nel rispetto delle esigenze organizzative dell'Organismo.
4. Nei casi di cui agli articoli 5, comma 1 e 5-quater del D.Lgs. n. 28/2010, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione
5. Le parti partecipano personalmente o tramite un rappresentante che, anche qualora sia il difensore, deve essere a piena conoscenza dei fatti e della situazione reale della parte da lui rappresentata ed essere munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
6. Di ogni incontro di mediazione è redatto verbale da parte del mediatore. Il verbale del primo incontro e il verbale conclusivo vengono sottoscritti dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore che certifica l'autografia delle firme delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere.
7. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo, con conseguente accettazione delle ulteriori spese di mediazione.
8. Il verbale non può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento e neppure riportare la proposta transattiva eventualmente formulata da una parte o indicare le ragioni del mancato accordo, salvo che tutte le parti concordino sulla verbalizzazione.

ARTICOLO 11 – PROPOSTA DEL MEDIATORE

1. Quando le parti ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari e, in ogni caso, dopo che le parti abbiano precisato le rispettive domande.
2. Prima di formulare la proposta il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D.lgs 28/2010.
3. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
4. La Segreteria comunica alle parti, per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.
5. Le parti fanno pervenire al mediatore e alla segreteria dell'Organismo, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

ARTICOLO 12 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Il procedimento si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 4;
- b) quando le parti raggiungono un accordo o accettano la proposta del mediatore;
- c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
- d) quando lo richiedano le parti o una di esse per mancanza dei presupposti per raggiungere un accordo.

2. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo, con espressa indicazione del suo valore.

3. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata ai sensi del precedente articolo 11.

4. Il verbale conclusivo è sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. In caso di incontro da remoto, il verbale è sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal mediatore con la medesima modalità, e quindi o con firma autografa o con firma digitale, ai sensi dell'art. 8-ter, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 28/2010. In caso di mediazione telematica ai sensi dell'art. 8-bis del D.Lgs. n. 28/2010, il verbale è sottoscritto esclusivamente con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

6. Il verbale non in formato digitale e l'eventuale accordo a esso allegato sono redatti in tanti originali quante sono le parti, più uno che rimane depositato presso la segreteria dell'Organismo.

7. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'ODM; in caso di mancato accordo, di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono; in caso di accordo, a ciascuna parte viene consegnato un originale del verbale e dell'accordo allegato; in ogni caso, previa verifica da parte del Responsabile dell'Organismo dell'avvenuto pagamento dell'indennità dovuta dalla parte.

8. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

ARTICOLO 13 - INCONTRI DA REMOTO E MEDIAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA

1. In conformità all'art. 8-ter del D.Lgs. n. 28/2010, ciascuna delle parti può sempre richiedere che uno o più incontri si svolgano da remoto mediante collegamento audiovisivo, per mezzo di apposita piattaforma messa a disposizione dall'Organismo, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso ai partecipanti.

2. Gli incontri da remoto si svolgono secondo i seguenti criteri:

a) tutti i soggetti che partecipano da remoto si devono dotare di idonei strumenti (connessione internet, microfono e webcam operativi; smartcard per l'apposizione delle firme digitali; ecc.) per consentire il regolare svolgimento della mediazione in via telematica; l'ODM non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto;

b) con la ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'ODM e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo, o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi.

c) la sessione di mediazione da remoto avviene tramite “stanze virtuali” che consentono l’accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti, mediatori in tirocinio); i partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii.; è vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi al procedimento;

d) durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti e avviare le sessioni separate e per ogni esigenza legata al corretto e proficuo svolgimento dell’incontro.

e) le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive; non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare;

f) i partecipanti devono attenersi alle istruzioni del mediatore il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola; devono premunirsi dei documenti su cui intendono discutere o che intendano condividere, se non già forniti al mediatore; in caso contrario il mediatore può valutare di interrompere e aggiornare l’incontro ad altra data; tale facoltà è comunque concessa al mediatore in tutti i casi in cui ne ravvisi l’opportunità.

g) eventuali documenti vengono esibiti attraverso gli strumenti di condivisione informatica del collegamento o depositati attraverso l’inoltro telematico al mediatore che alla fine del collegamento provvede ad inoltrarli alla segreteria;

h) gli incontri si svolgono nel giorno e nell’ora comunicati dalla segreteria dell’ODM o dal mediatore, insieme al link di accesso all’apposita area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall’ODM; il link inviato alle parti per l’utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto costituisce parte integrante del processo di identificazione del partecipante all’incontro ed è necessario per attivare il collegamento; l’ODM non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link;

i) alla data e all’ora stabiliti per l’incontro, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive “stanze virtuali”;

l) all’incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell’art. 6, nonché eventuali mediatori in tirocinio; eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità, nonché assunzione dell’impegno di riservatezza, analogamente a quanto previsto per le parti;

m) qualora nel corso dell’incontro si verifichi un’interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l’incontro, il mediatore, verificata l’impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l’incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l’ora del nuovo incontro.

3. Ai sensi dell’art. 8-bis del D. Lgs. n. 28/2010, la mediazione può svolgersi interamente in modalità telematica e in tal caso ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

4. Al termine della mediazione telematica, il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale di mediazione e l’eventuale accordo raggiunto, e lo trasmette alle parti e ai rispettivi avvocati per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Il documento così sottoscritto viene restituito immediatamente al mediatore che provvede a sua volta alla sottoscrizione digitale, così concludendo il procedimento. All’esito di tutte le sottoscrizioni, il mediatore invia il verbale alla segreteria dell’Organismo. Le medesime modalità si osservano in caso di singolo incontro svolto

da remoto, se è prevista per legge la sottoscrizione del relativo verbale e vi è il consenso di tutte le parti all'apposizione delle firme nel rispetto delle disposizioni del C.A.D..

5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche, e dei verbali degli incontri svolti da remoto firmati digitalmente, avvengono a cura dell'Organismo in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

ARTICOLO 14 - INDENNITA'

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Sono altresì dovute le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

3. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

- € 40,00 oltre imposte per liti di valore sino a € 1.000,00;
- € 75,00 oltre imposte per liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
- € 110,00 oltre imposte per liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminabile.

4. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione di primo incontro i seguenti importi:

- € 60,00 oltre imposte per liti di valore sino a € 1.000,00 e per liti di valore indeterminabile basso;
- € 120,00 oltre imposte per liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00 e per liti di valore indeterminabile medio;
- € 170,00 oltre imposte per liti di valore superiore a € 50.000,00 e per liti di valore indeterminabile alto.

5. Gli importi di cui ai precedenti commi 3 e 4 devono essere versati dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte invitata al momento del deposito della dichiarazione di adesione.

6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi, sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 3 e 4.

7. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute all'Organismo le ulteriori spese di mediazione calcolate in modo tale per cui, operata la decurtazione di cui agli art. 28, co. 8, e 30, co. 4, non intervenga deroga ai valori minimi di cui alla tabella A del D.M. n. 150/2023, detratti gli importi già versati di cui al precedente comma 4.

A titolo meramente esemplificativo e illustrativo, per una controversia del valore di € 24.000,00 ciascuna parte dovrà versare:

- un importo pari a € 75,00 oltre Iva per spese di avvio;
- un ulteriore pari a € 120,00 oltre Iva per spese di mediazione di primo incontro;
- un ulteriore importo di € 430,00 oltre Iva per spese di mediazione per incontri successivi al primo.

8. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo il criterio di calcolo di cui al comma 7, detratti gli importi già versati di cui al precedente comma 4, maggiorate del 10%.

9. In caso di conciliazione raggiunta in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo il criterio di calcolo di cui al comma 7, detratti gli importi già versati di cui al precedente comma 4, maggiorate del 25%.

10. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 28/2010 o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione di cui ai commi 3, 4, 7, 8 e 9 è ridotta di un quinto.

11. Le parti sono tenute in solido a corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di mediazione di cui ai precedenti commi da 7 a 10. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti alla corresponsione dell'indennità e delle spese, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come una parte unica.

12. Il valore della lite, in base al quale è individuato lo scaglione di riferimento e, conseguentemente, l'ammontare dell'indennità, è determinato a norma degli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando la domanda o la dichiarazione di adesione non contengono le indicazioni di valore, o le parti non concordano sul valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dalla legge, il valore della lite è determinato dall'Organismo con atto comunicato alle parti. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

13. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui al precedente comma. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi del precedente comma, il Responsabile dell'Organismo ridetermina il valore della procedura dandone comunicazione alle parti.

14. In caso di accordo in incontri successivi al primo, gli importi calcolati secondo il criterio di cui al comma 7, in aggiunta a quanto prevede il comma 9, possono essere maggiorati fino al 20%, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;

b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

15. L'indennità rimane invariata anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento, ovvero di nomina di un collegio di mediatori o di nomina di uno o più mediatori ausiliari. In caso di co-mediazione o sostituzione, qualora la mediazione sia già avviata nel merito, l'indennità rimane fissa per le parti e verrà ripartita tra i mediatori.

16. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che versi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi di quanto previsto dal Capo II-bis del D.Lgs. n. 28/2010, è esonerata dal pagamento delle spese di avvio e di mediazione. A tal fine essa è tenuta a depositare la delibera di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello Stato, o copia dell'istanza di ammissione per la medesima controversia non ancora esaminata dal competente Consiglio dell'Ordine.

ARTICOLO 15 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Ogni modifica del Regolamento viene approvata dal Consiglio dell'Ordine e viene comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16, comma 3 del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche.

2. Ogni modifica del Regolamento diviene efficace decorsi 60 giorni dal compimento delle formalità di cui al comma che precede senza che il Ministero della Giustizia abbia avanzato rilievi.

3. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento e divenute efficaci ai sensi del precedente comma, si applicano ai procedimenti successivamente iniziati e quelle di cui all'art. 3, comma 3, lettera f) ai mediatori di nuova nomina.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 30/01/2025

Il Responsabile dell'O.d.M.
Avv. Francesco Luigi Preve

